

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO E SERVIZIO “A PORTE APERTE” DEL COMUNE DI TALLA PER
L’ A. S. 2022-2023.**

L’anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di ottobre

TRA

- Comune di Talla , (in seguito per brevità indicato come “Amministrazione”),
con sede legale a Talla Via G. Verdi, 21 , codice fiscale e partita IVA n.
00259890515 rappresentato da Boldrini Federica, nata a Chitignano il
12/01/1966 domiciliato presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua
qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa – Economico Finanziaria, nomi-
nata con Decreto del sindaco n. 3/2022 e autorizzata ad impegnare legalmente e
formalmente l’Amministrazione per il presente atto, il cui schema è stato appro-
vato con determinazione n. 340 del 10/08/2022;

E

- CTP 2003 Consorzio Trasporto persone di seguito indicato come “Consorzio”
con sede legale in Arezzo, Via Tiziano, 32 codice fiscale e Partita IVA
n.01768330514 iscritto alla CCIAA di Arezzo n° 01768330514, rappresentata
dal Sig. Meoni Franco, nato a Sansepolcro il 01/05/1961, in qualità di Legale
Rappresentate, domiciliato per il presente atto presso la sede del Consorzio.

PREMESSO CHE

con determinazione n. 340 del 10/08/2022 del Responsabile del Servizio è stata
approvata la documentazione necessaria per l’affidamento diretto del servizio di
trasporto scolastico e servizio “a porte aperte” anno scolastico 2022/2023;

- In data 10/08/2022 è stata pubblicata, sulla piattaforma START, la procedura re-
lativa all’affidamento diretto, fissando la scadenza in data 31/08/2022;

- il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto e salvaguardia dell'occupazione, previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative;
- con determinazione n.388 del 07/09/2022, è stato affidato l'appalto a CTP 2003 Consorzio trasporto persone con sede legale in Arezzo Via Tiziano, 3 Codice Fiscale e P. IVA 01768330514;
- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del Consorzio ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo al Consorzio di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Il Consorzio ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e servizio "a porte aperte" nel Comune di Talla per l'a.s. 2022/2023

Il Consorzio si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato) che fa parte del contratto anche se non materialmente allegato;

	nell'offerta economica predisposta così come presentata in sede di affidamento	
	sul Sistema Telematico START firmata digitalmente dal legale rappresentate sig.	
	Meoni Franco e conservata agli atti presso l'Amministrazione.	
	ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha durata per l'anno scolastico 2022/2023 a partire dal	
	giorno 15 settembre 2022 sino al giorno 30 giugno 2023	
	ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
	L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro 67.500,00 (sessantasettemilacin-	
	quecento/zerozero) oltre IVA nei termini di legge come da offerta economica pre-	
	sentata in modalità telematica dal Consorzio in fase di affidamento e firmata digi-	
	talmente dal legale rappresentante Meoni Franco.	
	ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONSORZIO	
	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Consorzio	
	se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente	
	approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti	
	nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autoriz-	
	zate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.	
	ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
	Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa	
	tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).	
	Il Consorzio si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione	
	necessaria alla gestione del contratto.	
	La PEC del Consorzio è: ctp2003@confartigianatoar.it ;	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera	
	durata contrattuale.	

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE	
Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.	
ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
Il Consorzio si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato e dall'Offerta economica così come proposta dal Consorzio in sede di affidamento che fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati.	
ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL CONSORZIO	
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:	
- Il <i>Direttore all'esecuzione</i> del contratto per l'Amministrazione: D.ssa Boldrini Federica;	
- Il Signor Meoni Franco quale responsabile dell'attività contrattuale per il Consorzio.	
In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.	
Il responsabile indicato dal Consorzio è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo il Consorzio fornisce i seguenti recapiti: cellulare 3387343789 E-mail ctp2003@gmail.com .	
ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde al Consorzio l'importo di euro 67.500,00	
(sessantasettemilacinquecento/zerozero) oltre IVA.	

Tale importo risulta dall'offerta economica formulata e sottoscritta dal Legale rappresentante Meoni Franco, che fa parte del presente contratto anche se non materialmente allegata.

All'inizio dell'anno scolastico verrà effettuata una verifica delle effettive distanze da percorrere.

Il Consorzio rimetterà fattura con cadenza mensile per quota parte del corrispettivo contrattuale di cui all'art.3 del presente contratto.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione COMUNE DI TALLA codice IPA UF4PCZ e dovranno contenere i seguenti riferimenti: " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E "SERVIZIO A PORTE APERTE" NEL COMUNE DI TALLA - CIG:9365267ECD e mese di riferimento".

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, dovuta nei termini di legge).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del Consorzio attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il ter

mine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Consorzio per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti del Consorzio, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 deri

vante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Consorzio è tenuto ad emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

Il Consorzio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il Consorzio dichiara:

- che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente:

Banca BPER BANCA Filiale di Arezzo, con codice IBAN IT52V0538714103000042127816;

- che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è il Signor:

- Meoni Franco codice fiscale MNEFNC61E01I1550

Il Consorzio è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed al soggetto delegato ad operare sullo stesso.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

avvalendosi del conto corrente bancario sopra indicato, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 9365267ECD. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del Consorzio da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso BPER BANCA, filiale di Arezzo, con codice IBAN:IT52V0538714103000042127816 o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al Consorzio fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

	L'Amministrazione verifica periodicamente il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore di esecuzione del contratto.	
	È facoltà del Direttore di esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e dei relativi documenti richiamati anche se non allegati.	
	Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Consorzio che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.	
	Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il Consorzio dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.	
	Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.	
	ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	<i>Penali</i>	
	L'Amministrazione fa pervenire al Consorzio a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.	
	Il Consorzio, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il	

	<p>Consorzio non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale massima di € 100,00 al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.</p>	
	<p>Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.</p>	
	<p>Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.</p>	
	<p>L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso il Consorzio dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.</p>	
	<p>Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Consorzio, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.</p>	
	<p><i>Risoluzione</i></p>	
	<p>Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Consorzio, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.</p>	
	<p>L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456</p>	

	del codice civile:	
	- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con	
	tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri stru-	
	menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei	
	conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
	commessa pubblica;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- in caso di subappalto;	
	- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – <i>pantouflage</i> o <i>revolving door</i>);	
	- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare netto contrattuale.	
	In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente	
	articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n.	
	50/2016:	
	- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione de-	
	finitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affi-	
	damento.	
	Nessun indennizzo è dovuto al Consorzio se inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime il Consorzio dalla responsabilità civile e penale	
	in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la	
	risoluzione.	
	ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato.	

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Il Consorzio dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9365267ECD. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO

Il Consorzio è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'affidamento con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Consorzio è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Consorzio è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Consorzio, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Consorzio non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

Il Consorzio, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Consorzio restandone sollevata l'Amministrazione.

Il Consorzio è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

	Il Consorzio si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri	
	lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.	
	81/2008.	
	Il Consorzio dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione	
	stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le di-	
	sposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui <i>"i</i>	
	<i>dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi</i>	
	<i>o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei</i>	
	<i>tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavo-</i>	
	<i>rativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubbli-</i>	
	<i>ca amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".</i>	
	Il Consorzio dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale prepo-	
	sto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di com-	
	portamento adottato da questa Amministrazione e che dichiara di conoscere ed	
	accettare.	
	ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Consorzio ha costitui-	
	to cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante polizza	
	fidejussoria n. 2022/50/2648847 del 14/09/2022, con la quale Reale Mutua si	
	costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse del Consorzio	
	stesso, fino alla concorrenza dell' importo di Euro 3.375,00 (tremilatrecentoset-	
	tantacinque/zerozero).	
	<i>L'importo è ridotto al 50% in quanto il Consorzio è in possesso della Certificazione</i>	
	<i>sistema di gestione della qualità, così come risulta dal certificato ISO9001:2015</i>	
	<i>No.10869/0 presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti pres</i>	

so gli uffici dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto il Consorzio incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Consorzio, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivadersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Consorzio dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Consorzio ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti

da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Consorzio è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Consorzio ha stipulato con primaria compagnia di assicurazioni:

- polizza assicurativa RCA con Reale Mutua per ogni mezzo di trasporto adibito al servizio oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati con un massimale di euro 10.000.000,00 per ciascun sinistro e corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione;

- polizza RCT/RCO con Unipol Sai Assicurazioni a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui il Consorzio si avvalga con un massimale di euro 6.000.000,00 per sinistro e per persona e corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione;

Per l'intera vigenza contrattuale il Consorzio è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità del Consorzio anche per danni coperti o non coperti e/o

per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

Agli effetti assicurativi, il Consorzio, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alle Compagnie assicurative con le quali ha provveduto alla sottoscrizione delle polizze.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”) relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina il Consorzio Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili. Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Il Consorzio, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

	- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);	
	- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);	
	- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);	
	- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);	
	- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);	
	- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);	
	- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);	
	- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);	
	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non	

	consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo	
	31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33,34,35 e 36 del	
	D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che configurano il livello minimo di protezione richie-	
	sto in relazione ai rischi di cui all'art. 31 analiticamente specificato nell'allegato	
	"B" al Decreto stesso denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure mi-	
	nime di sicurezza";	
	- predisporre e trasmettere, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione con-	
	clusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate e	
	comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario.	
	ART. 19 - REVISIONE PREZZI	
	I prezzi indicati nell'offerta economica non saranno soggetti a revisione per tutta	
	la durata del contratto.	
	ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE	
	L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem-	
	po ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni	
	relative ai servizi e alle forniture eseguite.	
	Il Consorzio rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa	
	anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rim-	
	borso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	È fatto divieto al Consorzio di recedere dal contratto.	
	ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
	quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di regi-	
	stro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto	

delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico del Consorzio. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Arezzo con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. Meoni Franco dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità del Consorzio), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso contrattuale) e 23 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto

D.ssa Boldrini Federica per l'Amministrazione

Sig. Meoni Franco per il Consorzio.

Documentato informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e

